



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale

IL DIRETTORE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, concernente l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;
- VISTO** il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 17 dicembre 2021, n. 1202/2753 registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 con n. 3079, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- VISTO** il quadro d'insieme della normativa in materia di contabilità generale dello Stato e di amministrazione del patrimonio derivante dai Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante innovazioni in tema di contabilità e finanza pubblica, nonché i più recenti orientamenti espressi dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e dalle ultime Leggi di Stabilità;
- IN ATTUAZIONE** degli obblighi derivanti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, in particolare l'art. 12 (*“La concessione di sovvenzioni, contributi ... e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione ... dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi”*);
- VISTA** la Legge 22 dicembre 1990, n. 401 art. 20, c. 2, lett. b), recante *“Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero”*;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 5 marzo 2009, n. 50, recante *“Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche e universitarie straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Direttiva Generale del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'anno 2023 n. 2838 del 9 gennaio 2023, registrato presso la Corte dei Conti il 31 gennaio 2023 al n. 354;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 5120 /1 del 26 gennaio 2023 con il quale è stata effettuata l’assegnazione ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità delle risorse finanziarie, nonché di quelle umane e strumentali per quanto risultante dagli atti e dalle scritture inventariali della amministrazione;

VISTO il D.P.R. 29.12.2021 n. 72, registrato alla Corte dei Conti il 18.01.2022, reg. n. 83, di nomina dell’Ambasciatore Pasquale Terracciano a Direttore Generale della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale;

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125 art. 3, c. 2 che ha modificato la denominazione della Farnesina da “Ministero degli Affari Esteri” a “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale” con effetto dal 29 agosto 2014;

RITENUTO di individuare i criteri generali per la distribuzione delle risorse attribuite, a cui l’Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale dovrà attenersi nella ripartizione dei fondi a propria disposizione sul capitolo 2619 piano gestionale 2 dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

PRESO ATTO delle somme disponibili annualmente sul capitolo 2619 piano gestionale 2 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, da ripartirsi con atto del Direttore Generale per Diplomazia Pubblica e Culturale tra gli Uffici competenti;

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto e scopo del decreto

- 1.1 Il presente decreto individua i criteri, i parametri nonché le modalità di ripartizione e successiva erogazione dei fondi assegnati all’Ufficio V sul capitolo 2619, piano gestionale 2 dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
- 1.2 I contributi sono erogati al fine di sostenere la creazione e il funzionamento di cattedre di italiano presso istituzioni scolastiche straniere, nonché di borse di studio e viaggi di perfezionamento a favore di chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana all’estero.
- 1.3 Per ogni esercizio finanziario la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale diramerà un’apposita comunicazione alle Sedi, nella quale verranno indicate le modalità e le scadenze per le richieste di contributo.

Articolo 2 – Modalità di presentazione delle domande di contributo

- 2.1 Le istituzioni scolastiche interessate ad accedere ai contributi oggetto del presente decreto dovranno presentare motivata domanda che, per il tramite della locale Rappresentanza diplomatica, sarà trasmessa all’Ufficio V corredata da apposito motivato parere della stessa Rappresentanza diplomatica.
- 2.2 Le istituzioni scolastiche che abbiano beneficiato in precedenza di fondi a valere sul capitolo 2619 piano

gestionale 2 dovranno presentare una relazione a consuntivo in merito alla quale la Rappresentanza diplomatica competente esprimerà una propria valutazione dei risultati conseguiti. Sarà compito della stessa, redigere una relazione tecnica sull'utilizzo del contributo, come previsto dall'art. 4 del citato Decreto Interministeriale 5 marzo 2009, n. 50.

2.3. In ogni caso il contributo erogato non potrà superare l'importo approvato dalla Rappresentanza diplomatica di riferimento.

Articolo 3 - Criteri di selezione delle richieste

3.1 L'istruttoria e la prima selezione delle richieste presentate dalle istituzioni scolastiche straniere viene effettuata dalle Ambasciate, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura secondo le procedure previste dal predetto Decreto Interministeriale del 5 marzo 2009, n. 50 e sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio V con il messaggio ministeriale, valutando le ricadute sulla promozione della cultura e della lingua italiana nel Paese di riferimento.

Articolo 4 – Criteri di valutazione

4.1 L'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre italiane avverrà a seguito di una valutazione delle domande pervenute e per un importo parametrato al punteggio complessivo attribuibile secondo le categorie indicate al successivo punto 4.5.

4.2 Nell'assegnare i contributi si seguiranno le seguenti priorità:

- a. richieste provenienti da istituzioni scolastiche situate in Paesi con i quali vigano accordi o intese di cooperazione culturale finalizzati alla creazione e al mantenimento di cattedre di italiano, con speciale riguardo al caso di accordi culturali le cui leggi di ratifica prevedano stanziamenti finalizzati e nei limiti di tali stanziamenti;
- b. richieste provenienti da scuole operanti in circoscrizioni consolari nelle quali non vi sia la presenza dei soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo di cui all'art. 3 co. 1 del d.lgs. 64/2017 (scuole statali italiane all'estero, scuole paritarie all'estero, altre scuole italiane all'estero, associazione delle scuole italiane all'estero, corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero);
- c. opportunità di compensare, per quanto possibile, eventuali soppressioni di posto nel contingente del personale della scuola all'estero;
- d. ordine di priorità espresso dalla Sede estera.

4.3 Nella quantificazione del contributo si terrà inoltre conto del parametro relativo al costo orario medio di un docente assunto localmente nella stessa Sede dell'istituzione scolastica richiedente, costo che andrà necessariamente inserito a cura della Sede nell'apposita casella creata nell'ultima pagina dell'allegato A di richiesta contributo.

4.4 L'insegnamento dell'italiano potrà essere curricolare obbligatorio, curricolare opzionale o extracurricolare facoltativo. Il sostegno a corsi extra-curricolari potrà avvenire soltanto qualora finalizzati

all'inserimento dello studio dell'italiano nel piano degli studi della scuola straniera nell'arco temporale di tre anni, previa dichiarazione d'impegno in tal senso dell'istituzione scolastica interessata. L'inserimento effettivo dell'italiano nel curriculum scolastico verrà verificato dalla Rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

- 4.5 Ferme restando le priorità di cui al precedente punto 4.2, la valutazione delle richieste avverrà sulla base dei seguenti parametri, con l'attribuzione del punteggio da 1 a 100:

Categoria I – Aspetti quantitativi e qualitativi (punti attribuibili da 0 a 70)

- Numero di studenti iscritti ai corsi, alle classi o alle sezioni di italiano della scuola, al momento della presentazione della domanda di contributo: 1 punto ogni 10 studenti, fino a un massimo di 20 punti;
- trend di crescita del numero degli studenti di italiano nel caso di scuole che abbiano già ricevuto contributi: 1 punto ogni 5 per cento di incremento rispetto all'anno precedente nel numero degli studenti di italiano, con un massimo di 10 punti;
- numero di ore di insegnamento di lingua italiana o di altre discipline impartite in lingua italiana, per anno scolastico, fino a un massimo di 20 punti:

da 60 a 99 ore annuali	5 punti
da 100 a 149 ore annuali	10 punti
da 150 a 200 ore annuali	15 punti
oltre 200 ore annuali	20 punti

- status dell'insegnamento della lingua italiana per cui si richiede il contributo, fino ad un massimo di 15 punti:

curriculare obbligatoria	15 punti
curriculare opzionale	10 punti
extracurriculare facoltativa	5 punti

- sostegno a scuole che promuovono lo studio dell'italiano con la finalità di fare acquisire ai discenti una certificazione di conoscenza della lingua italiana secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) esclusivamente presso enti accreditati (CELI: *Università per Stranieri di Perugia*, CILS: *Università per Stranieri di Siena*, CERT.IT: *Università Roma Tre*, PLIDA: *Società Dante Alighieri*): 1 punto ogni 3 certificazioni acquisite dagli studenti dell'Istituto nell'anno precedente, fino a massimo di 5 punti.

Categoria II – Aspetti economici (punti attribuibili da 0 a 20)

- Quota di compartecipazione da parte del soggetto richiedente rispetto alla spesa complessiva per la

retribuzione del personale:

20% –39%	10 punti
40% – 59%	15 punti
60% – 69%	18 punti
oltre il 69%	20 punti

Si terrà inoltre conto della valutazione sulla congruità economica della proposta espressa nel parere dall'Ufficio estero competente.

III Categoria – Rotazione (punti attribuibili da 0 a 10)

- Numero di anni per i quali si è ricevuto il contributo dal MAECI

oltre dieci anni	2 punti
da cinque a dieci anni	4 punti
da tre a cinque anni	6 punti
da uno a due anni	8 punti
prima richiesta	10 punti

4.6 Saranno prese in considerazione le richieste che totalizzano un punteggio pari o superiore ai 50 punti.

4.7 I contributi a istituzioni scolastiche straniere per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento possono essere richiesti in favore di allievi che abbiano frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiane. Tali contributi saranno concessi solo in caso di risorse disponibili e comunque per un importo complessivo fino a un massimo del 5% dello stanziamento disponibile. La valutazione avverrà in base alle finalità della borsa di studio e del programma del viaggio di perfezionamento. Saranno valutate con particolare favore le richieste provenienti da Istituzioni scolastiche i cui studenti abbiano partecipato a concorsi/competizioni relativi alla lingua e alla cultura italiana diramati dal MAECI.

Articolo 5 – Limiti all'erogazione dei contributi

5.1. L'ammontare del contributo per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana presso l'istituzione scolastica straniera non può essere superiore, per ciascun esercizio finanziario, al 50 per cento dell'importo dell'assegno di sede lordo per dodici mesi che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede alla data del primo gennaio dell'anno cui il contributo si riferisce.

- 5.2. L'ammontare del contributo per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento non può essere superiore in ogni singolo anno all'importo di due mesi dell'assegno di sede lordo che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede.

Articolo 6 – Divieto di cumulabilità con altri contributi

- 6.1 La concessione di contributi sul Cap. 2619 p. g. 2 non può essere cumulata con i contributi erogati per le medesime finalità e attività dal Cap. 3153 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Articolo 7 – Modalità di conferimento dei contributi

- 7.1. Una volta valutate le richieste di contributo, il Capo dell'Ufficio V della DGDP redigerà un piano di riparto dei fondi disponibili per la propria quota parte a valere sul capitolo 2619, piano gestionale 2.
- 7.2. L'erogazione avverrà sulla base del suddetto piano di riparto e mediante ordinativi diretti accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente, ovvero l'Ambasciata o l'Ufficio consolare che per esigenze locali ha promosso l'iniziativa. Nella trasmissione della richiesta dovrà essere indicato l'Ufficio estero per l'accredimento del contributo.
- 7.3. L'erogazione dei contributi avverrà nei limiti e sino all'esaurimento delle risorse disponibili.
- 7.4. Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto, il procedimento di attribuzione dei contributi è regolato dal Decreto Interministeriale 5 marzo 2009, n. 50 e dal messaggio ministeriale che viene diramato annualmente a tutti gli Istituti italiani di cultura ed a tutte le Rappresentanze diplomatiche e consolari per avviare l'iter di assegnazione dei fondi.

Articolo 8 – Responsabile del procedimento

- 8.1 Il Responsabile del procedimento e delle relative verifiche è il Capo dell'Ufficio V della D.G.D.P.

Articolo 9 – Valorizzazione del contributo ministeriale

- 9.1 I soggetti beneficiari di contributo sono incoraggiati a indicare in tutti i prodotti e le modalità informative, pubblicitarie e promozionali legate alle attività svolte, nonché a menzionare in tutto il materiale eventualmente diffuso a mezzo stampa, il sostegno ricevuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Articolo 10 – Obblighi di pubblicità e trasparenza

10.1 L'Ufficio V della D.G.D.P. curerà l'aggiornamento del sito web del MAECI per quanto attiene alla pubblicazione delle procedure e dei criteri che presiedono alla gestione del capitolo di competenza, nonché delle erogazioni effettuate ai beneficiari per l'esercizio di riferimento.

Articolo 11 – Disposizioni finali

- 11.1. I beneficiari del contributo sono sempre tenuti a presentare il rendiconto sull'impiego dei fondi ministeriali ricevuti entro le scadenze indicate nella comunicazione diramata annualmente alle Sedi.
- 11.2. Analogamente l'Ufficio diplomatico-consolare di competenza esprimerà una propria valutazione dei risultati conseguiti, tramite una relazione tecnica sull'utilizzo dei fondi ricevuti e sull'efficacia di tale utilizzo.
- 11.3. I contributi non utilizzati o utilizzati impropriamente dalle istituzioni scolastiche beneficiarie debbono essere recuperati e versati dalla Sede al CCVT.
- 11.4. Dichiarazioni mendaci, oltre alle previste sanzioni di legge, costituiscono motivo di revoca del contributo assegnato con obbligo di restituzione delle somme ricevute e di inammissibilità all'erogazione dei contributi per il successivo anno scolastico.
- 11.5. Il presente decreto annulla e sostituisce il Decreto Direttoriale 21 febbraio 2022 n. 129.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE

Amb. Pasquale Terracciano